

Repubblica Italiana

Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Prot./ DASOE/ N.0005490

Palermo, 10/02/2021

Oggetto: corsi di riqualificazione e qualificazione per Operatore Socio Sanitario e qualificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico - svolgimento attività formative in presenza non erogabili in modalità virtuale sincrona.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021 che all'art 1, comma 10, lettera S, consente lo svolgimento delle attività nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL;

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30/01/2021 la quale all'art. 2, comma 2, dispone che *“dall'8 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, lettera “s” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021.”*;

Al fine di consentire il proseguimento dei percorsi formativi in epigrafe indicati, ed, in particolare, lo svolgimento delle ore di formazione non contemplante negli allegati ai D.D.G. n. 304 del 17/04/2020 e D.D.G. n.1036 del 03/12/2020;

Rilevato che lo svolgimento delle attività formative non contemplante negli allegati ai D.D.G. n. 304 del 17/04/2020 e D.D.G. n.1036 del 03/12/2020 non è stato possibile a causa delle intervenute restrizioni finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica, poiché dette attività sono di natura pratica ed esercitativa;

Ritenuto che le suddette attività siano assimilabili alle attività laboratoriali di cui all'art 1, comma 10, lettera S del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021;

Per tutto quanto sopra premesso è consentito, dalla data della presente, lo svolgimento delle attività formative in aula esclusivamente in riferimento agli argomenti non compresi negli allegati 1 e 2 del D.D.G. n. 304 del 17/04/2020 e nell'allegato 1 del D.D.G. n.1036 del 03/12/2020.

E' fatto obbligo all'Ente organizzatore di inviare, prima dell'inizio delle attività formative, il calendario aggiornato, comprendente le attività formative da erogare in presenza ed in modalità virtuale sincrona, all'indirizzo PEC dipartimento.attivita.sanitarie@certmali.regione.sicilia.it

L'erogazione delle succitate attività formative in presenza non potrà superare le quattro ore giornaliere; si precisa, altresì, che tali attività formative non potranno essere svolte nelle stesse giornate in cui viene erogata la formazione virtuale sincrona di cui ai succitati Decreti.

Si specifica, inoltre, che è severamente vietato svolgere le attività di tirocinio prima del completamento delle attività formative erogate sia in modalità virtuale sincrona che in presenza.

Gli Enti erogatori dovranno organizzare le attività d'aula secondo quanto previsto nel «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Si evidenzia che il riavvio delle attività in aula è rimesso all'autonomia decisionale dell'Ente organizzatore che deve tenere conto dell'adeguatezza della logistica alla normativa di cui al superire capoverso, nonché della disponibilità dei docenti, i quali, nella maggior parte dei casi, sono professionisti sanitari impegnati nella gestione dell'emergenza.

Resta inteso che l'Ente organizzatore ha la responsabilità di assicurare la disponibilità di tutti i dispositivi di sicurezza necessari e di garantire la puntuale applicazione di tutte le misure di sicurezza previste dalla norma in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rimane in capo all'Ente organizzatore la facoltà di richiedere ai corsisti, prima del riavvio delle attività in presenza di cui alla presente circolare, l'attestazione di avvenuta effettuazione del tampone rapido; si specifica che, qualora i corsisti non volessero avvalersi delle prestazioni gratuite offerte dal S.S.R. (*DRIVE IN*), dovranno farsi carico del relativo onere economico per l'effettuazione del tampone.

È fatto obbligo ai corsisti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni, protocolli, linee guida, etc., relativi alla sicurezza ed alle norme igienico-sanitarie, nonché di adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili ed improntati all'etica.

Si rappresenta, infine, che la presente circolare cesserà di avere efficacia qualora dovessero essere emanate disposizioni nazionali e/o regionali maggiormente restrittive.

Il Dirigente del Servizio 2 DASOE

Dott.ssa Patrizia Montante

Il Dirigente Generale DASOE

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti